

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 14 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Anedda, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Cima, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Naro, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone,

Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (2332);

BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito » (2333);

CAZZARO: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alle acque del golfo di Venezia » (2334);

ENZO BIANCO: « Nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni e altre disposizioni in materia elettorale » (2335);

D'AGRÒ: « Interventi per favorire progetti di solidarietà internazionale delle imprese e dei consumatori » (2336);

PERETTI: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte

dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e dei loro discendenti » (2337);

ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni senza scopo di lucro » (2338);

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Nuove norme per l'individuazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva » (2339);

MEREU: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna » (2340).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1913, d'iniziativa dei deputati GAZZARA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per il conferimento di taluni incarichi giudiziari a tempo determinato ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FIORONI: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci e dei presidenti della provincia » (1823);

NAN: « Disposizioni in materia di intitolazione di piazze o strade pubbliche » (1861);

MENIA: « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati » (1874) *Parere delle Commissioni III, IV, V e XI;*

MAGGI: « Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi » (2054);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUONTEMPO: « Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto e di presentazione delle relative candidature » (2168);

II Commissione (Giustizia):

PISCITIELLO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale concernenti la facoltà di non rispondere e l'introduzione della relativa figura di reato » (209) *Parere della I Commissione;*

ANEDDA ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio dei magistrati ordinari » (1940) *Parere delle Commissioni I, IV, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

S. 585-594 – Senatori NIEDDU ed altri; PALOMBO ed altri: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2308) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII, e IX.*

V Commissione (Bilancio):

NAN: « Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia » (1860) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VI Commissione (Finanze):

PISCITELLO: « Istituzione di una zona franca industriale nell'area portuale di Augusta » (231) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PISCITELLO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento emessi dalle vittime dell'usura » (233) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

NESI ed altri: « Modifica all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contrasto all'elusione fiscale » (1312) *Parere delle Commissioni I e II;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di reddito d'impresa » (2076) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

PISCITELLO: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Istituto internazionale del papiro di Siracusa » (219) *Parere delle Commissioni I e V;*

MENIA: « Disposizioni per il finanziamento dell'Archivio museo storico di Fiume » (1875) *Parere delle Commissioni I e V;*

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (1920) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOVA: « Istituzione del Centro culturale permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte » (1921) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

SPINI ed altri: « Legge quadro sulla protezione dell'ambiente » (252) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VENDOLA: « Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero » (1832) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

GIBELLI e CAPARINI: « Disciplina del trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne » (1571) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI: « Disciplina dell'attività di distribuzione locale di quotidiani e periodici » (1527) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII.*

XI Commissione (Lavoro):

PISCITELLO: « Estensione al personale tecnico-amministrativo assunto per le esigenze di ricostruzione relative alla crisi sismica del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa delle disposizioni del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 » (205) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUIGI PEPE: « Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 e il 1995 » (1789) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (1895) *Parere della I Commissione*;

FIORI: « Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali » (2066) *Parere delle Commissioni I, III e V*.

XII Commissione (Affari sociali):

BOVA « Istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica e norme per la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF alla ricerca scientifica, medica e farmaceutica » (1766) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VII*;

BONDI e DEODATO: « Disciplina dell'esercizio delle medicine complementari » (2236) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XIII Commissione (Agricoltura):

MAGGI: « Modifica all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di consorzi di bonifica » (1924) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

NAN: « Norme per la protezione biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità » (2161) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) II (Giustizia):

LA RUSSA: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2261).

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

BOATO: « Norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica » (188) *Parere delle Commissioni I, III, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annuncio della pendenza di procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 13 febbraio 2002, il deputato Vittorio Sgarbi ha rappresentato – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Milano (proc. n. 552/97 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 13 febbraio 2002, il deputato Alessandra Mussolini ha rappresentato – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Roma (proc. n. 28486/1998 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 9 febbraio 2002, ha trasmesso una

nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FRANZ n. 9/1984/136, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente le condizioni socio-sanitarie e di sicurezza dell'Istituto penitenziario di Udine.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1000 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 450, RECANTE PRO-
ROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI PROCE-
DURE ESECUTIVE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LOCATARI
E DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI
DI TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (2237)**

(A.C. 2237 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita fino al 30 giugno 2002.

ART. 2.

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(AC 2237-A — Sezione 2)

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL
DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: al comma 20 fino a: legge 23 dicembre 2000, n. 388 con le seguenti: al comma 5 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. 3. Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 2000, n. 338 aggiungere le seguenti: e delle seguenti categorie di inquilini:

a) conduttore che abbia compiuto i sessantacinque anni di età;

b) conduttore che abbia tre o più figli a carico;

c) conduttore che sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;

d) conduttori che siano lavoratori extracomunitari residenti in Italia a favore dei quali i Comuni di residenza non abbiano riservato parte delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o per i quali non sia stata prevista la possibilità di usufruire di fondi per l'accesso al sostegno al mercato di locazione;

e) conduttore che sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio;

f) conduttore che sia portatore di handicap o malato terminale. In tali casi la disposizione si applica anche nel caso in cui i requisiti siano posseduti da uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi.

1. 4. Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

1. 1. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della sospensione di cui al precedente comma il conduttore consegna

all'ufficiale giudiziario dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 attestante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione ai sensi del precedente comma 1. Al ricevimento della dichiarazione è fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di rinviare l'esecuzione a data successiva al 31 dicembre 2002.

1. 5. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 si intendono estesi anche agli invalidi al 100 per cento.

1. 2. Pistone, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 6. Le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5 ».

1. 01. Riccio.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

2. 1. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta

garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionale di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato:

1) gestori di linee aeree:

a) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

b) in caso di copertura di un massimale da 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

c) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato.

2) gestori di servizi aeroportuali:

a) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

b) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001, premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale.

3) Esercenti attività di cargo:

a) la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non

inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.

2. 03. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse

destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50.000.000 di euro.

2. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

(AC 2237-A - Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

(...)

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 va interpretato nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula, anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere la fissazione del giorno di esecuzione.

1-quater. Sino alla data del 31 dicembre 2002 per i proprietari che stipulino o rinnovino contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n.431 del 1998 con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui ai precedenti commi, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

1-quinquies. Entro la data del 15 aprile 2002 i Comuni indicati dall'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 definiscono o integrano le graduatorie previste dall'articolo 80, comma 21, della medesima legge e dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001 e a tal fine procedono alla raccolta delle istanze tra gli aspiranti.

1-sexies. Entro la data del 15 aprile 2002 gli stessi Comuni predispongono un piano straordinario sull'emergenza sfratti indicando:

a) la specifica destinazione delle risorse attribuite al fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 per le finalità previste dal comma 20 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2001;

b) le eventuali risorse aggiuntive comunali ad integrazione del fondo di cui al precedente punto;

c) il numero di alloggi del proprio patrimonio e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) comunque denominate che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 20 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2001;

d) gli alloggi messi a disposizione dagli enti come previste dall'articolo 2 della legge n. 21 del 2001;

1-septies. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma *1-sexies* e per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla previsione del precedente comma *1-quater* ovvero di contratti con il comune in qualità di conduttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i Comuni provvedono entro la data del 15 aprile 2002 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli enti e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e al decreto ministeriale del 5 marzo 1999 specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tale fine i comuni possono deliberare ulteriori riduzioni o l'abbattimento della aliquota ICI ai proprietari indicati nel precedente comma 4.

1-opties. Qualora gli adempimenti indicati nei precedenti commi *1-quinquies*, *1-septies* e *1-septies* non siano adottati dai comuni nel termine indicato, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida al comune inadempiente, nomina un commissario *ad acta*. Gli oneri connessi alla

nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.

1. 5. Pistone, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 6. Le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5 ».

1. 01. Riccio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo).

1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50.000.000 di euro.

2. 01. Tidei, Duca, Albonetti, Raffaldini, Adduce, Panattoni, Rognoni, Mazzarello, Susini, De Luca.

(A.C. 2237 – Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2237 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

1.5 Pistone e 2.01 Tidei in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(AC 2237 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede l'obbligo di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni con alta tensione abitativa di cui al comma 1 del medesimo articolo;

la legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevede che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sia distribuito a partire dal 2001 in base ad una procedura che si richiama al fabbisogno accertato; in sede di conversione del decreto-legge n. 247 del 2001 il Governo si era impegnato a seguire con attenzione, presso la conferenza Stato-regioni, l'iter relativo all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa,

impegna il Governo

a concludere l'iter relativo all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa in sede di conferenza unificata.

9/2237/1. (Nuova formulazione) Abbonanzieri, Vigni, Sandri, Pigionica, Raffaella Mariani.

La Camera,

considerata la grave crisi che ha colpito il trasporto aereo, soprattutto dopo l'11 settembre;

valutata la pesante situazione finanziaria che si è venuta a determinare sui bilanci delle compagnie aeree, con particolare riferimento alla compagnia aerea Alitalia;

ritenuta grave la situazione soprattutto sotto il profilo occupazionale che vede, nei piani di Alitalia quasi 5000 (tra esuberanti, contratti di formazione, prepensionamenti);

considerati gli atti finora adottati dal Governo insufficienti ad affrontare i nodi di una così drammatica crisi;

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni un piano strategico di settore che in particolare preveda:

1) la strategia complessiva sul comparto aereo;

2) il futuro della compagnia Alitalia;

3) la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale addetto nei singoli comparti (compagnie aeree, società di gestione, operatori vari).

9/2237/2. Duca, Raffaldini, Tidei, Panattoni, Mazzarello, De Luca, Adduce, Susini, Rognoni, Albonetti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1001 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (2254)

(AC 2254 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è

prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*» e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

ART. 2.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità

di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001 e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

ART. 3.

(Trattamento assicurativo e pensionistico).

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e

successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

ART. 4.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

ART. 5.

(Disposizioni varie).

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto ade-

guate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

ART. 6.

(Disposizioni penali).

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.

2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421.

ART. 7.

(Personale civile).

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

ART. 8.

(Disposizioni in materia contabile).

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitoli d'onori, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite com-

pletivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

ART. 9.

(Prolungamento delle ferme).

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

ART. 10.

(Forze di completamento).

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della